DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNITARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI CONTABILITA'

# Art. 2

## Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto

Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2016. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016.(9)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2016, non più in vigore dal 1 gennaio 2017 · versione 15

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita' |
| Estremi | Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2002 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) Il D.P.C.M 30 giugno 2008, (in G.U. 7/7/2008, n. 157), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La redazione della perizia giurata di stima nonche' il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, possono essere effettuati entro il 20 luglio 2008, senza alcuna maggiorazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano comunque fermi i termini previsti

per il versamento delle rate successive alla prima".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-adempimenti-comunitari-e-fiscali/art-2-riapertura-di-termini-in-materia-di-rivalutazione-di-beni-di-impresa/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it